

Art. 119 Risoluzione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 119 Risoluzione del concordato (1)

- 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
- 2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
- 3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
- 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno

dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

- 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
- 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
- 7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 18 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal DIgs n. 147/2020, art. 18 comma 3.



Precedente formulazione | green

Art. 119 Risoluzione del concordato

- 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
- 2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
- 3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
- 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
- 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
- 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267



- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la	giu	rispr	udenza	green
----	-----	-------	--------	-------

Documenti collegati:

Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione – Cass. n. 19005/2020



Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione -Concordato preventivo - Omologazione - Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione - Illegittimità - Conseguenze. In tema di concordato preventivo

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 (Rv. 654772 - 01)

Concordato preventivo con cessione dei beni - Risoluzione ex art. 186 l.fall. - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Valutazione - Percentuale di soddisfacimento indicata dal debitore - Rilevanza. Il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto, a norma dell'

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14601 del 29/05/2019 (Rv. 654302 - 01)

Concordato preventivo - Risoluzione per inadempimento ex art. 186 l. fall. - Presupposti - Termine annuale di decadenza - Dies a quo - Anticipazione - Esclusione. In tema di concordato preventivo, pur dovendosi riconoscere, in capo ai creditori, il diritto di agire per la risoluzione nel caso in

<u>119 Risoluzione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato).</u> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 119 Risoluzione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 119 Risoluzione del concordato 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale,

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26002 del 17/10/2018 (Rv. 651321 - 01)

Procedura di concordato preventivo – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – In assenza di risoluzione o revoca del concordato – Effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 I.fall. in capo ai creditori – Esclusione - Fondamento. Qualora il fallimento sia stato dichiarato

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18738 del 13/07/2018 (Rv. 649584 - 01)

Concordato preventivo - Risoluzione ex art. 186 I.fall. - Condizioni - Valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento - Esclusione - Fondamento. Il concordato preventivo deve essere risolto, a



norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine